



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61
DEL 31/05/2023

OGGETTO: Conferma dell'affidamento in house del servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento per il periodo 2023 - 2027. Approvazione Relazione di cui all'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022

L'anno 2023 addì 31 del mese di Maggio alle ore 16.12 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS
Settimo Nizzi	X		Mela Cristina	X	
Altana Mario Ignazio (Marzio)	X		Oliva Paolo	X	
Bacciu Davide	X		Paddeu Giovanni Luigi	X	
Bolacchi Ivana	X		Padre Simonetta	X	
Carbini Eugenio Armando	X		Piccinnu Gaspare	X	
Carzedda Pietro Vittore	X		Russu Ivana	X	
Coccia Angelo	X		Sanciu Antonio Libero	X	
Corda Anna Franca Maria Maddalena	X		Sanciu Diego Sancho		X
Corda Gianluca	X		Serreri Nicola	X	
Cossu Maria Antonietta	X		Sini Salvatore	X	
Farina Alfideo	X		Spada Stefano		X
Fiori Michele	X		Spano Valerio	X	
Fois Monica	X		Tournier Paola	X	
Loriga Antonio	X		Zedde Alberto	X	
Manchia Silvana	X				
PRESENTI : 27			ASSENTI : 2		

Assiste la Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente atto.

Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico, durante l'esame del punto sono depositate agli atti d'ufficio.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio, pone in discussione il punto n.° 17) dell'O.d.G. avente per oggetto: "Conferma dell'affidamento in house del servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento per il periodo 2023 - 2027. Approvazione Relazione di cui all'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 65 del 23/05/2023 del Dirigente del Settore Tecnico comprensiva degli allegati della stessa nonché i relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare "(Bilancio): Bilancio e Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement; Statuto, Regolamenti non di competenza di altre commissioni, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate.";

Visto il parere favorevole espresso dalla II commissione consiliare "(Lavori pubblici): Lavori Pubblici, Manutenzione, Viabilità; Illuminazione pubblica e servizi connessi; Servizio necroscopico e cimiteriale; Piano Urbano del Traffico; Trasporti pubblici; Politiche della Mobilità."

Udito l'esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 25, non votanti 2 su 27 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

Udito l'esito della votazione per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 27 su 27 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";

Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "C" come allegato.

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 65 del 23/05/2023 del Dirigente del Settore Tecnico;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto e confermato.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Altana Mario Ignazio (Marzio)

La Segretaria Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua



COMUNE DI OLBIA

SETTORE TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.65 DEL 23/05/2023

Ufficio Proponente: Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile

Settore Proponente: SETTORE TECNICO

Assessore Proponente: Antonella Sciola

Il Dirigente: Diego Ciceri

Il Responsabile: Sergio Usai

OGGETTO: Conferma dell'affidamento in house del servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento per il periodo 2023 - 2027. Approvazione Relazione di cui all'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022

PREMESSO che:

- il Servizio gestione parcheggi non custoditi a pagamento è stato affidato all'A.S.P.O. S.p.A. (società interamente partecipata dal Comune di Olbia) con contratto di servizio stipulato in data 30 ottobre 2003;
- l'affidamento è stato successivamente confermato con deliberazione C.C. n. 116 del 17/12/2012;
- con deliberazione C.C. n. 132 del 19/12/2015 è stato confermato, fino al 31/12/2017, l'affidamento in house del servizio parcheggi di superficie non custoditi a pagamento, comprensivo della gestione del servizio "bike sharing";
- con deliberazione C.C. n. 4 del 24/01/2018 è stato confermato l'affidamento in house del servizio fino al 31/12/2019;
- successivamente, con deliberazione C.C. n. 24 del 30/04/2020, è stata ulteriormente confermata l'esecuzione del servizio tramite la partecipata ASPO S.p.A., fino al 31/12/2022;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 08/07/2020 con repertorio n.3550;

RILEVATO che la Soc. A.S.P.O. S.p.A., ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii:

- è stata costituita in data 12/01/1996 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 ed è operativa dal 01/07/1996 con atto di Giunta Comunale n. 801 del 19/06/1996;
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57, in data 22/05/2002, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è stata trasformata in Società per azioni con capitale interamente pubblico locale, di cui il Comune di Olbia detiene il 100% delle quote azionarie;
- è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Olbia che lo esercita a mezzo di apposita

struttura;

- svolge le proprie attività prevalentemente a favore del Comune di Olbia ed è titolato ad offrire servizi generali di qualità;
- è iscritta dal 19 marzo 2018 all'Albo delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del Codice, in applicazione alla Delibera ANAC n. 270/2018;

DATO ATTO che l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii. prevede al comma 1: *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;

VERIFICATO che in capo alla Società A.S.P.O. S.p.A. sussistono i requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016, sottesi all'acquisizione diretta di contratti pubblici dagli Enti Locali soci, per cui la stessa è da considerarsi agli effetti di legge società "in-house" e pertanto, quale ente strumentale del Comune, può svolgere le attività e i servizi elencati all'art. 4 dello Statuto sociale;

DATO ATTO che:

- secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione in house dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- il recente D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- in particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante;

VISTO il D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 ed in particolare:

- l'art. 3 comma 2: *"L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni"*;
- l'art. 10 comma 1: *"Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge"*;
- l'art. 14 comma 1 che individua le seguenti modalità di gestione dei servizi pubblici locali:
 - Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
 - Affidamento a società mista;
 - Affidamento a società in house;
 - Limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
- l'art. 14 comma 2: *"Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla"*

qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del citato D.lgs”;

- l'art. 14 comma 3: *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni”;*
- l'art. 17 comma 2: *“Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;*
- l'art. 19 comma 1: *“Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4”;*

CONSIDERATO che il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento è già esistente ed è previsto dalla Legge (nello specifico dall'art. 7 del Codice della Strada) per cui non è necessario provvedere alla sua istituzione ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 201/2022;

VISTA la Relazione redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 201/2022 posta in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'affidamento *in house* alla Soc. A.S.P.O. S.p.A. del servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento sia da considerare preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, per le motivazioni di seguito esposte:

- in primo luogo, l'esperienza pluriennale derivante dall'esecuzione *in house* del servizio in oggetto ha dimostrato che tale modalità gestionale ha garantito elevata flessibilità e ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, anche in situazioni particolari che avrebbero messo in crisi soggetti privati; ciò è risultato in particolare evidente nelle circostanze eccezionali

- dovute alla pandemia, che sono state affrontate senza alcun problema né addebito di extra costi;
- A.S.P.O. S.p.A. svolge altri servizi in materia di viabilità, quali il contratto relativo alla segnaletica e quello inerente il trasporto pubblico locale ed è pertanto un partner indispensabile del Comune di Olbia per tutte le problematiche relative alla mobilità;
 - in termini puramente economici, il servizio di gestione parcheggi a pagamento non comporta oneri diretti per il Comune; l'unica spesa a carico dell'Ente è infatti il riconoscimento di una quota dei proventi delle sanzioni emesse ai sensi del Codice della Strada;
 - trattandosi di affidamento in house, i costi sono stati calcolati senza considerare l'utile d'impresa; il risultato operativo della gestione (differenza tra ricavi e costi) verrà infatti reinvestita in servizi migliorativi ed aggiuntivi;
 - detti servizi migliorativi e aggiuntivi, resi possibili attraverso il mancato riconoscimento degli utili d'impresa, comportano benefici sociali e consentono di attuare quanto previsto dall'art. 7 comma 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni) che dispone quanto segue: *“I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”*;
 - i costi per gli utenti, derivanti dall'applicazione delle tariffe, sono in linea con quelli normalmente praticati da altri Enti per cui appaiono assolutamente sostenibili;
 - le altre modalità gestionali indicate all'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 non sono convenienti o praticabili;

RITENUTO pertanto di approvare la Relazione redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 D.Lgs. 201/2022 in ordine all'affidamento in house del servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento per le annualità dal 2023 al 2027;

DATO ATTO che non è applicabile al Contratto di cui trattasi la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., con riferimento alla richiesta sia del codice identificativo gara (CIG) sia della documentazione relativa al conto corrente dedicato;

CONSIDERATI i pareri, allegati alla presente proposta che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, espressi dalla II e dalla VII commissione consiliare;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rende necessario esprimere parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

VISTE E RICHIAMATE la Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 16/12/2022 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 486 del 29/12/2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la Relazione redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 D.Lgs. 201/2022, relativa all'affidamento IN HOUSE PROVIDING del Servizio di “gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento del Comune di Olbia, annualità 2023/2027”;

2. **DI APPROVARE** la conferma dell'affidamento "in house providing" del servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento alla società A.S.P.O. S.p.A. con sede amministrativa a Olbia (SS) in Via Indonesia n. 9 - C.F. n. 82004950901, fino al 31/12/2027;
3. **DI PUBBLICARE**, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la Relazione in argomento sul sito istituzionale dell'Ente e trasmettere la stessa all'ANAC;
4. **DI DARE MANDATO** al Settore Tecnico di procedere ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
5. **DI DICHIARARE** il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 65**

Ufficio Proponente: **Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile**

Oggetto: **Conferma dell'affidamento in house del servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento per il periodo 2023 - 2027. Approvazione Relazione di cui all'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/05/2023

Il Dirigente del Settore
Ing. Diego Ciceri

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/05/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Lorenzo Orrù

COMUNE DI OLBIA

Copia conforme dell'originale informatico composta da n° _____ fogli.

Ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.

Olbia, _____

IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)
